Titolo

Riabilitazione – art. 42 CGS - condizioni

Descrizione

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorrono tre condizioni: "*a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta*". Tali condizioni debbono sussistere cumulativamente e non alternativamente (CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023); l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si traduce in un mero riscontro di carattere oggettivo (CFA, SS.UU. n. 71/2022-2023); per la condizione di cui alla lettera c), il giudizio prognostico che il Collegio è chiamato ad esprimere è improntato al criterio della discrezionalità (CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 86/2024-2025).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0012/CFA/2025-2026/B

Presidente

Torsello

Relatore

Grillo

Riferimenti normativi

art. 4 CGS; art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0012 CFA del 28 luglio 2025 (sig. Alessandro Rivieccio-PF)